

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TURRIACO - SOCIETÀ COOPERATIVA

IN

CREDITO COOPERATIVO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

(ABBREVIATO CASSA RURALE FVG) - SOCIETÀ COOPERATIVA

REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 2501-TER COD. CIV.

Gli organi amministrativi del Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia (abbreviato Cassa Rurale FVG) - Società Cooperativa (la "Banca Incorporante"), e della Banca di Credito Cooperativo di Turriaco - Società Cooperativa (la "Banca Incorporanda" e, insieme alla Incorporante, le "Banche") hanno redatto, ai sensi dell'art. 2501-ter, cod. civ., il presente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione").

La finalità del Progetto di Fusione è quella di descrivere l'operazione di fusione (la "Fusione"), che dovrà essere approvata dalle assemblee delle singole Banche.

A seguito del perfezionamento dell'operazione di Fusione, la denominazione della Banca Incorporante sarà la medesima e non subirà modifiche.

1. BANCHE PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

INCORPORANDA:

Denominazione: Banca di Credito Cooperativo di Turriaco - Società Cooperativa

Sede Legale: Via Roma, 1, 34070 - Turriaco (GO)

Registro delle Imprese di Gorizia n. 00065880312

Partita IVA: 02529020220

INCORPORANTE:

Denominazione: Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia (abbreviato Cassa Rurale FVG) - Società Cooperativa

Sede Legale: Via Visini, 2 - 34170 Gorizia (GO)

Registro delle Imprese della Venezia Giulia n. 00074360314

Partita IVA: 02529020220

2. STATUTO DELLA BANCA INCORPORANTE

Per effetto della Fusione, lo Statuto della Banca Incorporante sarà modificato ed integrato con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli:

Articolo 37.6. ed Articolo 50.5: Non essendo prevista la nomina del condirettore vengono conseguentemente modificati:

- l'art. 37.6 eliminando la previsione delle delega di poteri deliberativi al condirettore;
- l'art. 50.5 eliminando la previsione della sostituzione in caso di assenza o impedimento del direttore da parte del condirettore.

Articolo 56 – Norme transitorie. L'articolo viene modificato al fine di recepire le modalità di ingresso e suddivisione dei soci della Banca Incorporanda.

Lo Statuto, così modificato ed integrato, sarà adottato dall'assemblea straordinaria della Banca Incorporante chiamata a deliberare in ordine alla Fusione e sarà vigente a partire dalla data di efficacia.

Il testo dello Statuto, contenente le modifiche e le integrazioni di cui sopra, è allegato al presente Progetto di Fusione sub Allegato n. 1.

3. RAPPORTO DI CAMBIO, EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA BANCA INCORPORANTE

Il rapporto di cambio è stabilito alla "pari", ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni possedute dai soci delle Banche, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti.

Tale determinazione dà la possibilità di rispettare il vincolo di non distribuità delle riserve ai Soci, riconoscendo la loro impossibilità a partecipare a qualsiasi forma di incremento del patrimonio.



Tale scelta è motivata dal fatto che: a) le riserve non possono essere distribuite tra i soci delle Banche; b) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto solamente il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; c) il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite, quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

In ragione di ciò, tenuto conto che il capitale sociale delle Banche è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 2,58 (due euro e cinquantotto), ai soci della Banca Incorporanda, per ogni azione posseduta, verrà assegnata un'azione del valore nominale di euro 2,58 (due euro e cinquantotto) ciascuna della Banca incorporante.

4. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE AZIONI PARTECIPANO AGLI UTILI

In conformità con quanto stabilito dall'art. 2504-bis, comma 3, cod. civ., le azioni della Banca Incorporante, che saranno emesse per essere assegnate in concambio ai soci della Banca Incorporanda, avranno quale data di godimento a partire dalla data di efficacia della fusione e attribuiranno ai loro possessori diritti identici a quelli spettanti ai possessori di azioni ordinarie della Banca Incorporante in circolazione al momento della loro emissione.

5. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE E DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE BANCHE PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SARANNO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA BANCA INCORPORANTE

A norma dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., le Banche, compatibilmente con le tempistiche normative, ritengono che la Fusione possa acquisire efficacia giuridica a partire dal 1° luglio 2021.

In conformità con quanto stabilito dall'art. 2504-bis, comma 3, cod. civ. e dall'art. 172, comma 9, TUIR, gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorreranno invece a partire dalla data del 1° gennaio 2021.

Ne consegue che, per quanto concerne in particolare l'effetto a cui si riferisce l'art. 2501-ter, comma 1, n. 6), cod. civ., le operazioni effettuate dalle Banche saranno imputate al bilancio della Banca Incorporante a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021.



6. EVENTUALI TRATTAMENTI RISERVATI A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI OVVERO AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI/QUOTE

Né la Banca Incorporante né la Banca Incorporanda hanno emesso titoli, diversi da azioni e quote, cui possa essere riservato, nel contesto della Fusione, un trattamento particolare.

Parimenti non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci.

7. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PREVISTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE BANCHE

La prospettata operazione di Fusione non contempla il riconoscimento di particolari vantaggi a beneficio degli amministratori delle Banche.

8. RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La relazione redatta dai Consigli di Amministrazione delle Banche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quinquies*, cod. civ., verrà depositata in copia presso le sedi delle medesime Banche, ovvero pubblicata sul sito *internet* delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla Fusione, a norma dell'art. 2501-*septies*, cod. civ.

Allegati:

1. Statuto Sociale

14 APR. 2021

CREDITO COOPERATIVO
CASSA RURALE ED ARTIGIANA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Società cooperativa

IL PRESIDENTE
(Tiziano Portelli)

